

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 aprile 2023, n. 17

**Legge regionale 11/2012, articolo 16. Estinzione della Comunità montana "Valli dell'Ossola"**



**ATTO 17/2023/XI**

**DEL 11/04/2023**

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**OGGETTO:** Legge regionale 11/2012, articolo 16. Estinzione della Comunità montana "Valli dell'Ossola"

Premesso che la Legge regionale 28 settembre 2012 n. 11 e s.m.i. (*Disposizioni organiche in materia di Enti locali*), in particolare:

- all'articolo 4 prevede le modalità di costituzione delle Unioni di comuni, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi;
- all'articolo 8 delinea il procedimento di individuazione degli ambiti territoriali ottimali e, attraverso l'adozione della Carta delle forme associative del Piemonte, determina gli ambiti ottimali per lo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata e sancisce l'istituzione delle forme associative presenti sul territorio regionale;
- all'articolo 12 sancisce la costituzione delle Unioni montane di comuni e regola le modalità di successione delle preesistenti Comunità montane;
- agli articoli 14 e 15 prevede la nomina di un commissario individuato per definire ed attuare le procedure di liquidazione al fine del superamento delle comunità montane;
- all'articolo 16 attribuisce al Presidente della Giunta regionale il compito di dichiarare estinta la comunità montana, con proprio decreto, al termine delle procedure di liquidazione, prevedendo altresì la possibilità di adottare ogni atto necessario alla liquidazione della comunità montana e alla successione nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ente estinto;
- all'articolo 18 detta norme in materia di personale delle comunità montane.

Preso atto che:

nel corso del progressivo processo di superamento delle comunità montane, nell'ambito della Comunità montana "Valli dell'Ossola" si sono costituite: l'Unione montana delle Valli dell'Ossola, l'Unione montana Media Ossola, l'Unione montana Alta Ossola, l'Unione montana della Valle Vigizzo, i comuni di Domodossola e Antrona Schieranco non hanno aderito ad alcuna unione, il comune di Mergozzo ha aderito all'Unione montana Valgrande e del Lago di Mergozzo ed il comune di Malesco, essendo receduto dall'Unione montana della Valle Vigizzo a far data dal 1/1/2021, ad oggi non fa più parte di alcuna unione.

Premesso, inoltre, che:

le medesime Unioni sono state inserite via via nella Carta delle forme associative del Piemonte vista la loro rispondenza ai requisiti di aggregazione richiesti dalla l.r. 11/2012;

la deliberazione della Giunta regionale n. 25-1652 del 29 giugno 2015 ha conferito all'Unione

montana Alta Ossola e all'Unione montana Valli dell'Ossola le funzioni amministrative e i compiti, già di competenza della comunità montana, disciplinati dalle disposizioni normative citati nella medesima deliberazione;

la deliberazione della Giunta regionale n. 48-2749 del 29 dicembre 2015 ha conferito all'Unione montana Valle Vigezzo le funzioni amministrative e i compiti, già di competenza della comunità montana, disciplinati dalle disposizioni normative citati nella medesima delibera;

la deliberazione della Giunta regionale n. 30-3149 del 11 aprile 2016 ha conferito all'Unione montana Media Ossola le funzioni amministrative e i compiti, già di competenza della comunità montana, disciplinati dalle disposizioni normative citati nella medesima deliberazione.

Dato atto che:

- con la deliberazione n. 27-3537 del 27 giugno 2016 la Giunta regionale ha preso atto della relazione e dell'ipotesi di liquidazione e riparto presentata dal commissario incaricato, dettando quindi disposizioni per l'ulteriore corso della liquidazione della Comunità medesima fatto salvo quanto previsto in ordine al riparto delle attività e passività relative alla società pubblica "Funivia Piana di Vigezzo", che veniva rinviato al momento della soluzione delle problematiche in corso, secondo gli specifici criteri definiti e preventivamente comunicati alla Regione, dando indicazione altresì di non ripartire le risorse residue del progetto per la consegna domiciliare dei referti, in convenzione con Poste Italiane, che veniva rinviato al momento della valutazione di merito per la ricerca di soluzioni definitive per entrambe le situazioni;
- scaduto il termine assegnato al precedente commissario e permanendo situazioni che richiedevano la prosecuzione della gestione liquidatoria, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art.15 della legge regionale citata, con D.G.R. n. 1-4123 del 26 ottobre 2016, si è provveduto a nominare il Commissario liquidatore regionale per la conclusione delle procedure di liquidazione della Comunità montana Valli dell'Ossola, con il compito di provvedere alla definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi ancora pendenti alla data di decorrenza dell'incarico e all'adozione di tutti gli adempimenti e incombenze connessi alla liquidazione;
- con deliberazione n. 90-5521 del 3 agosto 2017 la Giunta regionale ha disposto "*- di prendere atto, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2012, delle proposte del Commissario liquidatore regionale per il proseguimento della liquidazione della Comunità montana Valli dell'Ossola, così come contenute nella relazione inviata con nota prot. n. 7941/2017 del 14/7/2017, quale integrazione del piano di liquidazione e riparto di cui alla deliberazione 27 giugno 2016, n. 27-3537*" e "*- di autorizzare, pertanto, il Commissario liquidatore regionale a procedere nell'attuazione della liquidazione e del riparto secondo i contenuti della relazione citata al punto precedente*".

Preso atto che, come da documentazione agli atti:

- il Commissario liquidatore regionale, nominato con DGR n. 10-936 del 24/1/2020 e con DGR n. 3-1087 del 6/3/202, ha provveduto con proprio Decreto n. 1 del 03/01/2020 a formalizzare la conclusione delle procedure di liquidazione della Comunità montana delle Valli dell'Ossola, approvando il Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2019, unitamente alla Relazione sulla gestione dell'Ente;
- lo stesso Commissario non ha provveduto a trasferire gli immobili siti in Domodossola, via Romita 13 bis ed in regione Nosere (con i mobili ivi contenuti) in considerazione del mancato assenso degli Enti subentranti (manifestato in corso di una riunione tenutasi in data 1 agosto 2019) alla proposta di trasferimento di detti beni, formalizzata con nota n. 612 del 7 giugno 2019;
- il medesimo Commissario ha provveduto, con Decreto n. 10 del 26 novembre 2019, ad individuare il Comune di Domodossola, d'intesa con lo stesso, quale Ente successorio incaricato di tutti gli adempimenti conseguenti e connessi ancora occorrenti al perfezionamento della liquidazione;

Dato atto che, come da verifiche del Settore “Gestione liquidatoria comunità montane”, risulta:

- non più procrastinabile procedere al completamento della procedura di chiusura della Comunità montana, non soltanto per consentire alle Unioni montane una normale gestione delle attività, ma anche per evitare di mantenere attivo un Ente che ha esaurito da tempo i suoi compiti istituzionali, con conseguenti possibili responsabilità erariali;
- opportuno prevedere che il comune di Domodossola, individuato con il sopra richiamato Decreto commissariale n. 10/2019 come ente subentrante negli adempimenti residuali, restanti ed eventuali, facenti capo alla Comunità montana, completi il trasferimento del patrimonio agli enti subentranti secondo i criteri previsti nel Piano di riparto approvato con le richiamate DGR n. 27-3537 del 27/6/2016 e DGR n. 90-5521 del 3 agosto 2017, che sono così sintetizzati: provenienza dei beni prima della fusione delle precedenti Comunità montane (immobili costituiti su terreno di proprietà del comune di Domodossola dalla ex CM Valli dell’Ossola ), indi applicazione del criterio generale di riparto mutuato dal Fondo montagna come da tabella seguente:

|   | superficie<br>kmq.<br>ISTAT 2011 | %                | abitanti<br>ISTAT 2011 | n. %            | Peso<br>ponderale<br>70%-30% |
|---|----------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Unione montana delle Valli dell’Ossola</b> |                                  |                  |                        |                 |                              |
| Anzola<br>D’Ossola                            | 13,66                            | 2,1060           | 448                    | 0,8396          | 1,7261                       |
| Bognanco                                      | 58,00                            | 8,9421           | 230                    | 0,4310          | 6,3888                       |
| Crevoladossola                                | 39,87                            | 6,1469           | 4726                   | 8,8567          | 6,9598                       |
| Masera  | 20,35                            | 3,1374           | 1527                   | 2,8616          | 3,0547                       |
| Ornavasso                                     | 25,92                            | 3,9962           | 3407                   | 6,3848          | 4,7128                       |
| Piedimulera                                   | 7,57                             | 1,1671           | 1559                   | 2,9216          | 1,6934                       |
| Pieve<br>Vergonte                             | 41,67                            | 6,4244           | 2644                   | 4,9549          | 5,9836                       |
| Premosello-<br>Chiov.                         | 34,16                            | 5,2666           | 2034                   | 3,8118          | 4,8301                       |
| Villadossola                                  | 18,73                            | 2,8877           | 6777                   | 12,7003         | 5,8315                       |
| Vogogna                                       | 15,62                            | 0,9844           | 1751                   | 3,2814          | 2,6702                       |
| <b>TOT</b>                                    | <b>275,55</b>                    | <b>41,0588 %</b> | <b>25.103</b>          | <b>47,044 %</b> | <b>43,85 %</b>               |
| <b>Unione montana Media Ossola</b>            |                                  |                  |                        |                 |                              |
| Beura-<br>Cardezza                            | 28,55                            | 4,4017           | 1437                   | 2,6930          | 3,8891                       |

|            |              |                  |             |                |                |
|------------|--------------|------------------|-------------|----------------|----------------|
| Pallanzeno | 4,37         | 0,6737           | 1176        | 2,2039         | 1,1328         |
| Trontano   | 56,74        | 8,7478           | 1702        | 3,1896         | 7,0803         |
| <b>TOT</b> | <b>89,66</b> | <b>13,8232 %</b> | <b>4315</b> | <b>8,087 %</b> | <b>12,10 %</b> |

#### **Unione montana Alta Ossola**

|               |               |                  |             |                |                |
|---------------|---------------|------------------|-------------|----------------|----------------|
| Montecrestese | 86,15         | 13,2820          | 1255        | 2,3519         | 10,0030        |
| Trasquera     | 39,60         | 6,1053           | 211         | 0,3954         | 4,3923         |
| Varzo         | 93,77         | 14,4568          | 2106        | 3,9467         | 11,3038        |
| <b>TOT</b>    | <b>219,52</b> | <b>33,8441 %</b> | <b>3572</b> | <b>6,694 %</b> | <b>25,70 %</b> |

#### **Comune Domodossola**

|             |       |          |       |          |                |
|-------------|-------|----------|-------|----------|----------------|
| Domodossola | 36,89 | 5,6875 % | 18175 | 34,060 % | <b>14,20 %</b> |
|-------------|-------|----------|-------|----------|----------------|

#### **Comune Mergozzo**

|          |       |          |      |         |               |
|----------|-------|----------|------|---------|---------------|
| Mergozzo | 27,00 | 4,1627 % | 2196 | 4,115 % | <b>4,15 %</b> |
|----------|-------|----------|------|---------|---------------|

|                               |               |          |               |              |             |
|-------------------------------|---------------|----------|---------------|--------------|-------------|
| <b>TOT ex CM Valle Ossola</b> | <b>648,62</b> | <b>%</b> | <b>53.361</b> | <b>100 %</b> | <b>100%</b> |
|-------------------------------|---------------|----------|---------------|--------------|-------------|

L'opzione comporta, pertanto, l'attribuzione della proprietà degli immobili pro quota agli Enti subentranti come segue:

- Unione montana Alta Ossola (25,70%)
- Unione montana Media Ossola (12,10%)
- Unione montana Valli dell'Ossola (43,85%)
- Comune di Domodossola (14,20%)
- Comune di Mergozzo (4,15%);

- che, per i motivi sopra esposti, ricorrono le condizioni per dichiarare l'estinzione della Comunità montana "Valli dell'Ossola" ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della l.r. 11/2012 e s.m.i.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

**Il Presidente**

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, e s.m.i.;

*decreta*

- di dichiarare estinta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 11/2012, la Comunità montana "Valli dell'Ossola" sulla base del decreto commissariale del liquidatore regionale n. 1 del 3 gennaio 2020, ripartendo il patrimonio immobiliare ancora di proprietà della Comunità montana sulla base di quanto definito in premessa;
- di disporre che, per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 11/2012, il comune di Domodossola individuato, come in premessa rappresentato, con il Decreto commissariale 10/2019 come ente subentrante negli adempimenti residuali, restanti ed eventuali, facenti capo alla Comunità montana, porti a compimento la procedura relativa al trasferimento degli immobili ancora di proprietà della Comunità montana (siti in Domodossola, via Romita 13 bis ed in regione Nosere) comprensivi dei beni mobili ivi contenuti, agli enti successori sulla base di quanto definito in premessa;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

Il Presidente,  
Fi.to digitalmente da On. Alberto Cirio